ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEI SETTORI DELLO ZUCCHERO, DELLE PIANTE VIVE E DEI PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA, DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI. ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI PER TALUNI PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA. REGIME DI SCAMBI APPLICABILE A TALUNE MERCI RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 16

Il rilascio dei certificati di cui all'articolo precedente e' subordinato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla presentazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione dell'operazione.(6) La misura della cauzione, le modalita' per la costituzione della stessa, o per la prestazione della fidejussione bancaria, nonche' per lo svincolo o l'incameramento totale o parziale di detta cauzione saranno determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, sentiti i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato.(6)

Versione in vigore dal 6 novembre 1975, non più in vigore dal 10 dicembre 1994 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea. Regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli
Estremi	Decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1969

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(6) La Corte Costituzionale con sentenza del 22 - 30 ottobre 1975, n. 232 (in G.U. 1a s.s. 05/11/1975 n. 293) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, primo comma, del decreto legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23 e dell'art. 16, secondo comma, del decreto legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, limitatamente alla parte in cui hanno reso possibile al Governo di emanare norme regolamentari non necessarie per l'applicazione dei regolamenti C.e.e. 13 giugno 1967, n. 120, e 21 agosto 1967, n. 473"

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organizzazione-comune-dei-mercati-nei-settori-dello-zucchero-delle/art-16/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea. Regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli · Art. 16

elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea. Regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli · Art. 16